

*NOTIFICA DELLA CARTELLA ESATTORIALE – MANCATA INDICAZIONE DELLA QUALIFICA DEL  
SOGGETTO NOTIFICATORE NELLA RELATA DI NOTIFICA – IRRITUALITÀ DELLA NOTIFICA*

---

*Con la sentenza in commento, il Giudice di Pace del Mandamento di Crotona – nella persona del magistrato Barbara – ha stabilito che la cartella esattoriale nella cui relata di notifica non figura l'indicazione della qualità del soggetto notificatore è illegittima per irritualità del procedimento notificatorio.*

*Condivisibilmente, infatti, il magistrato decidente ha ritenuto che la mancata indicazione della qualifica del soggetto notificatore nella relata di notifica della cartella esattoriale non consente di verificare l'avvenuto rispetto della normativa sul procedimento notificatorio.*

GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI ROMA

Sentenza 12 giugno 2006

Estensore Barbara

**NOTIFICA DELLA CARTELLA ESATTORIALE – MANCATA INDICAZIONE DELLA QUALIFICA DEL  
SOGGETTO NOTIFICATORE NELLA RELATA DI NOTIFICA – IRRITUALITÀ DELLA NOTIFICA**

SENT. N. 30237

REPUBBLICA ITALIANA  
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA  
Sezione II

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace Avv. Gianfranco Barbara, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 11624 R.G. contenzioso dell'anno 2006

TRA

[redacted] elett.te dom.to in Roma, via dei Castani 15/C presso l'avv.

Federico Guidoni che lo rappresenta con mandato a margine del ricorso

RICORRENTE

E

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco p.t. elett.te dom.to in Roma, via del  
Tempio di Giove 21 presso l'Avvocatura Comunale, rappresentato dal F.d. [redacted]

[redacted] con delega ex l. 689/81 in atti

RESISTENTE

OGGETTO: opposizione a sanzione amm.va (cartella esatt. n. [redacted])

CONCLUSIONI: come da verbale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso tempestivamente depositato l'odierno ricorrente propone opposizione al provvedimento in oggetto, eccependo la mancata o irrituale notifica del verbale sotteso alla cartella opposta, per assoluta incertezza circa la qualifica di colui che ha eseguito la notifica stessa, nonché la violazione del principio della non illimitata

*NOTIFICA DELLA CARTELLA ESATTORIALE – MANCATA INDICAZIONE DELLA QUALIFICA DEL  
SOGGETTO NOTIFICATORE NELLA RELATA DI NOTIFICA – IRRITUALITÀ DELLA NOTIFICA*

---

assoggettabilità del contribuente all'azione tributaria. Chiede, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato, con vittoria di spese. Il Comune di Roma si è costituito deducendo la regolarità della notifica del verbale di accertamento e chiedendo, conseguentemente, il rigetto dell'opposizione. All'udienza dell'8/6/06 la causa, sulle conclusioni del ricorrente, è stata decisa come da dispositivo letto in udienza.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso è fondato e merita accoglimento, quanto al primo motivo. Come risulta dalla documentazione versata in atti, il verbale sotteso alla cartella opposta risulta essere stato notificato da soggetto del quale non è indicata né la qualifica, né l'ufficio di appartenenza, bensì soltanto le generalità (peraltro non univocamente identificabili, attesa la modalità di scrittura, non a stampa). La normativa vigente in materia prevede rigorosi e formali requisiti con riguardo sia ai soggetti che devono provvedere alla notificazione, sia alle modalità, dovendo la stessa essere eseguita secondo le disposizioni previste dalle leggi vigenti o dal codice di procedura civile, con la conseguenza che la notificazione stessa è valida solo se effettuata dai soggetti specificamente a ciò abilitati: la notificazione, pertanto, eseguita da soggetti non specificamente abilitati o dei quali non risulti in modo univoco la qualifica, deve ritenersi giuridicamente inesistente e, quindi, insuscettibile di sanatoria. L'ulteriore doglianza si considera assorbita. La peculiarità della fattispecie fa ritenere equa la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, così decide:

GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI ROMA

Sentenza 12 giugno 2006

Estensore Barbara

**NOTIFICA DELLA CARTELLA ESATTORIALE – MANCATA INDICAZIONE DELLA QUALIFICA DEL  
SOGGETTO NOTIFICATORE NELLA RELATA DI NOTIFICA – IRRITUALITÀ DELLA NOTIFICA**

---

-accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la sanzione opposta. Compensa fra le parti  
le spese di lite.

Così deciso in Roma, 8/6/06

IL GIUDICE DI PACE

Avv. Gianfranco Barbara

Deposito in Cancelleria



IL CANCELLIERE B3  
M. Teresa De Berardinis